

STATUTO

GIOCOSA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CELLINO SAN MARCO BR VIA
ANDREA DORIA 21

Numero REA: BR - 129355

Codice fiscale: 02217320742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

	ad un amministratore unico, nominato fino a tempo	
	indeterminato fino a revoca o dimissioni.	
	All'uopo viene nominato Amministratore unico il	
	costituito Pecoraro Salvatore, il quale	
	contestualmente accetta e dichiara che a suo	
	carico non sussistono cause di ineleggibilità o	
	di incompatibilità.	
	Alla società cooperativa costituita con il	
	presente atto si applicano le norme in materia	
	di collegio sindacale previste per le società a	
	responsabilità limitata.	
	L'importo globale delle spese per la	
	costituzione, poste a carico della società,	
	viene dai componenti indicato in Euro zero,	
	obbligandosi i soci a fornire alla società la	
	relativa proporzionale provvista.	
	L'organizzazione ed il funzionamento della	
	società sono stabiliti nello statuto che viene	
	approvato dai soci nel testo seguente:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE - E'	
	costituita una Società Cooperativa retta dalle	
	norme del Codice Civile sulla società a	

	responsabilità limitata in quanto compatibili,	
	nonchè dagli art. 2512 cod. civ. e dall'art. 1	
	della Legge 381/91, lettera a), denominata:	
	"GIOCOSA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	con sede in Cellino San Marco, all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	La società potrà istituire sedi secondarie,	
	agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini	
	di legge.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare	
	i limiti previsti dall'art. 2519 c.c. o sue	
	successive modifiche, in tema di numero di soci	
	cooperatori e di attivo dello stato	
	patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	senza indugio convocata per adeguare il presente	
	statuto alla normativa in tema di società per	
	azioni in quanto compatibile.	
	L'Organo Amministrativo curerà l'iscrizione	
	della cooperativa alle associazioni di	
	categoria, l'adesione a consorzi di lavoro le	
	cui finalità non siano in contrasto con gli	
	scopi sociali previsti dal presente statuto e,	

	ove ne ricorrano i presupposti di legge,	
	nell'apposito Albo delle Società Cooperative a	
	mutualità prevalente in particolare nella	
	sezione delle cooperative sociali.	
	La società ha natura, altresì, di organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale giusta il	
	disposto dell'art. 10 comma 8°, D. Lgs. del 4	
	dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e	
	modificazioni.	
	Art.2 - DURATA - La Cooperativa ha durata fino	
	al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - SCOPO MUTUALISTICO - La Cooperativa è	
	retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si avvale nello svolgimento della	
	propria attività delle prestazioni lavorative	
	dei soci.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art.4 - OGGETTO SOCIALE - Considerata l'attività	
	mutualistica della società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e	

	gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la cooperativa ha lo scopo di	
	perseguire, tramite la gestione in forma	
	associata dell'azienda, continuità di	
	occupazione lavorativa per i soci nonché le	
	migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali rispetto a quanto offerto dal	
	libero mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	La società, secondo i principi della mutualità	
	previsti dalle leggi dello Stato, si propone,	
	senza alcun fine di lucro, di favorire lo	
	sviluppo della Cooperazione nel settore dello	
	svolgimento di attività di servizi socio	
	sanitari, educativi ed assistenziali secondo	
	quanto disposto dall'art. 1 della Legge 381/91,	
	lettera a).	
	A tale scopo ha per oggetto l'attività di	
	prestazione in favore di bambini, anziani, non o	

	poco abbienti ed altre persone svantaggiate di	
	servizi socio-sanitari educativi e di utilità	
	sociale e così a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo può:	
	a) effettuare attività educative e didattiche in	
	favore dell'infanzia e della gioventù;	
	b) gestire e organizzare ogni attività di	
	sostegno scolastico e sociale, rivolto a minori	
	e soggetti in difficoltà;	
	c) gestire scuole dell'infanzia, centri ludici	
	per minori, luoghi di incontro per anziani,	
	asili nido case di riposo e case famiglia,	
	ludoteca;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica,	
	sociale e socio-sanitaria a favore di anziani,	
	tossicodipendenti, ex detenuti, minori in	
	situazioni di disagio familiare, invalidi fisici	
	e psichici e soggetti svantaggiati di ogni	
	genere;	
	e) prestare, strumentalmente alle attività	
	svolte, servizi di trasporto e di	
	accompagnamento;	
	f) realizzare e gestire, strumentalmente alle	
	attività proprie, corsi di formazione tecnico	
	professionale, qualificazione e perfezionamento.	

	La società, inoltre, può compiere tutti gli atti	
	e le operazioni contrattuali di natura	
	mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa,	
	ipotecaria e finanziaria che si reputino	
	necessari o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, ivi comprese la	
	stipulazione di convenzioni con enti pubblici e	
	privati e altre organizzazioni no-profit o di	
	utilità sociale, ovvero con professionisti le	
	cui prestazioni siano utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, e la	
	partecipazione a gare e appalti banditi da enti	
	privati e pubbliche amministrazioni.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - A) SOCI ORDINARI - Il numero dei soci è	
	illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali e che sono in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	- qualifica professionale non incompatibile con	
	gli scopi sociali;	
	- maggiore età.	

	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi	
	sociali ed alla definizione della struttura di	
	direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale	
	sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo ed allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa.	
	In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del socio lavoratore, titolare di un	
	ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di	
	lavoro del socio stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto	
	dall'Organo Amministrativo ed approvato	

	dall'Assemblea dei soci.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri	
	di carattere economico, produttivo e	
	finanziario, in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da	
	adottare in caso di approvazione di un piano di	
	avviamento nel rispetto delle condizioni e delle	
	modalità richiamate dalle leggi.	
	B) SOCI VOLONTARI. I soci lavoratori volontari	
	sono coloro che oltre a quanto già detto	
	prestano la loro attività gratuitamente, e per	
	solo scopo di solidarietà ed ai quali si applica	
	il disposto dell'art. 2 L. 381 del 8 novembre	
	1991;	
	C) CATEGORIE SPECIALI DI SOCI. La Cooperativa	
	potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti e obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi solo soci lavoratori anche volontari	
	comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 lettera A) del presente statuto che	

	intendono completare la loro formazione o	
	valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo	
	della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art.10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla categoria speciale, oltre a	
	quelle individuate dall'art.11 del presente	
	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla	
	formazione;	

	b) l'inosservanza dei doveri di leale	
	collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio,	
	alla luce dei risultati raggiunti nell'attività	
	svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla categoria speciale potrà	
	essere escluso dall'Organo Amministrativo anche	
	prima della scadenza del periodo di formazione	
	(o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il	
	socio appartenente alla categoria speciale non	
	abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art.5 del presente	
	statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo	
	Amministrativo nel libro dei soci.	
	Potrà essere redatto apposito regolamento che	

	disciplini la durata, la natura e quant'altro	
	non contemplato dalla legge relativo al rapporto	
	di questa categoria speciale di soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale,	
	per quanto non previsto nel presente titolo, e	
	nel regolamento, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art.6 - DOMANDA DI AMMISSIONE - Chi intende	
	essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonchè del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito Regolamento dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che	
	propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, nè superiore, al	

	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente art.5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli amministratori, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	

	le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo	
	socio, nella quale si stabilisce il tipo di	
	rapporto di lavoro che sarà instaurato con la	
	cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nel	
	regolamento di cui all'articolo 5).	
	Art.7 - OBBLIGHI DEL SOCIO - Fermi restando gli	
	altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dalla decisione dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dalle	
	decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione	

	al tipo ed allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino	
	un'attività concorrente, nonchè di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo che può tener conto	
	delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - La	
	qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 9 - RECESSO DEL SOCIO - Oltre che nei casi	

	previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato,	
	autonomo o di altra natura, sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le	
	motivazioni delle domande di recesso e di	
	provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art.	
	2532 c.c.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario	
	e Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione) - L'esclusione può essere	

	deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dal regolamento o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonchè delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli	
	Amministratori con termine di almeno un mese non	
	adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute	
	alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, senza	

	l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo;	
	f) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento;	
	h) che venga a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dall'articolo 5)	
	senza la prevista autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	i) che volontariamente abbia rassegnato le	
	proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di	
	lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua	
	volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto	
	di lavoro;	
	l) che abbia subito un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da	
	norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei	
	lavoratori (precisandosi che per detti strumenti	
	si intendono gli ammortizzatori sociali tra i	

	quali la mobilità).	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio	
	può proporre opposizione nel termine di 60	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione	
	nel libro soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le	
	deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo	
	Amministrativo, alla deliberazione di recesso,	
	di decadenza o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Art. 12 (Liquidazione) - I soci receduti od	
	esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 17, lett.	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	

	al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies,	
	comma 3 del codice civile. Il pagamento è	
	effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio) - In caso di morte del	
	socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle	
	quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro	
	sei mesi dalla data del decesso, dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	

	In difetto di tale designazione si applica	
	l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accерterà i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In	
	mancaanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che il	
	rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la società consenta la divisione. La	
	società esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo ed in mancaanza	
	di subentro di uno solo tra essi, si procede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La	
	cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia	

	stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.	
	10, lettera b), c) d) e) f) g) h) i) l), oltre	
	al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il	
	debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno	

	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 15 (Elementi costitutivi) - Il	
	patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale di	
	Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui all'art. 17 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote	

	formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente articolo 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle	
	decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere	
	ripartite tra i soci nè durante la vita sociale	
	nè all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	- Le quote non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli volontari.	
	Le quote dei soci sono intrasmissibili, salvo il	
	diritto di recesso ex art. 2530, comma 6, del	
	cod. civ.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio	
	sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo	

	richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio. La decisione dei	
	soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	La decisione dei soci deve, in ogni caso,	
	destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili. E' fatto	
	espresso divieto di distribuire le riserve fra i	
	soci nonchè di emettere strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci.	
	Art. 18 (Ristorni) - In sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta degli amministratori,	

	l'Assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci da riconoscere loro	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici da loro forniti ed	
	evidenziati in bilancio in maniera autonoma e	
	distinta ai sensi dell'art. 2545-sexies del	
	codice civile, il tutto commisurato alle	
	giornate ed alle ore di lavoro prestate in	
	relazione alle mansioni attribuite ed	
	effettivamente svolte comunque nei limiti e con	
	le modalità stabilite dalla vigente normativa in	
	materia.	
	I ristorni possono essere ripartiti tra i soci	
	anche mediante aumento gratuito delle rispettive	
	quote di capitale sociale sottoscritto e versato.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Decisioni dei soci) - I soci decidono	
	sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonchè sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	

	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la	
	distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477	
	dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale e del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'eventuale erogazione di trattamento	
	economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma	
	2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	g) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano	
	di crisi aziendale, con le relative forme di	
	apporto, anche economico, da parte dei soci	
	lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste	
	dalla legge, il programma di mobilità.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti	
	lettere a), b), c) sono adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso	

	espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo. Le decisioni dei soci	
	di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g)	
	oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al	
	successivo art. 21.	
	Art. 20 (Decisioni dei soci mediante	
	consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto) - Le decisioni dei soci, ad eccezione	
	di quelle indicate alle lettere d), e), f) e g)	
	del precedente articolo, sono adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul	
	metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della	
	consultazione scritta, la stessa potrà avvenire	
	in forma libera, ma dovrà concludersi con la	
	redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e	
	le eventuali autorizzazioni alla stessa	

	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e	
	su richiesta degli stessi l'indicazione del	
	motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia	
	consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso	
	espresso per iscritto dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e	
	le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a	
	tutti i soci i quali entro cinque giorni	
	successivi dovranno trasmettere alla società	
	apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se	
	ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di	

	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario. Le trasmissioni	
	previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta	
	elettronica. Ogni socio ha diritto di	
	partecipare alle decisioni di cui al presente	
	articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore. Le decisioni sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte,	
	senza indugio, nel Libro delle decisioni dei	
	soci.	
	Art. 21 (Assemblee) - Con riferimento alle	
	materie indicate nelle lettere d), e), f) e g)	
	del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	

	soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante lettera raccomandata A.R. (o altro	
	mezzo idoneo), inviata otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima. In	
	mancaza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi, se	
	nominati, sono presenti od informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Art.22 (Quorum costitutivi e deliberativi) - In	
	prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è	

	regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	In caso di parità di voti il voto del presidente	
	vale doppio.	
	Art.23 (Votazioni) - Per le votazioni si	
	procederà normalmente col sistema dell'alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte	
	a maggioranza, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art.24 (Voto) - Nell'Assemblea hanno diritto al	
	voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare, mediante	

	delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore, e che	
	non sia Amministratore o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	altro socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado o dagli affini	
	entro il secondo grado che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del girante in bianco.	
	Art.25 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea	
	è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche	
	di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art.26 (Amministrazione) - La società è	

	alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento	
	della loro nomina, da un amministratore unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad	
	eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo	
	stesso sarà composto da un numero di consiglieri	
	variabile da tre a cinque, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione è	
	scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Il consiglio di amministrazione non può essere	
	nominato per un periodo superiore a tre esercizi	
	e scade alla data nella quale la decisione dei	
	soci approva il bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il Vice presidente.	
	L'amministratore unico è nominato a tempo	
	indeterminato salvo diversa volontà dei soci.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori) - Gli	

	Amministratori sono investiti dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art.2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli amministratori e al	
	Collegio Sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art.28 (Convocazioni e deliberazioni) - L'Organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte	

	le volte nelle quali vi sia materia da	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono	
	valide quando intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti.	
	Art.29 (Integrazione del Consiglio) - In caso di	
	mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli	
	Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta	
	dell'Amministratore unico o di tutti gli	

	Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.30 (Compensi degli Amministratori) - Spetta	
	alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art.31 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico	
	o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	

	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa	
	apposita delibera dell'Organo Amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art.32 (COLLEGIO SINDACALE) - Il Collegio	
	Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si	
	compone di tre membri effettivi, eletti dalla	
	decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci	
	due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci che	
	approva il bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è	
	determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.33 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea	
	che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art.34 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso	
	di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale	
	sociale, ai Fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi	
	dell'art. 2514 lettera d) del c.c..	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.35 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare	

	il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art.36 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione) - I principi in	
	materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota	
	degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 37 (Clausola compromissoria) - In caso di	
	controversie tra i soci e la Società, o anche	
	tra i soci, per quanto attiene all'applicazione	
	e interpretazione del presente "Statuto	
	Sociale", la soluzione della stessa è demandata	

	ad un arbitro unico, che opererà secondo le	
	disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 di d.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive	
	modificazioni.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine	
	dei Consulenti del Lavoro della provincia ove è	
	posta la sede legale della Società; qualora	
	questi non provveda entro trenta giorni dalla	
	ricezione della richiesta, provvede il	
	Presidente del Tribunale nel cui circondario è	
	posta la sede legale della Società.	
	Per ogni altra controversia è esclusivamente	
	competente l'Autorità giudiziaria del capoluogo	
	della provincia in cui è stata ubicata la sede	
	legale della Società.	
	Art. 38 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal	
	presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative" a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.	